MODIFICAZIONI ALLE NORME SUI SOCCORSI GIORNALIERI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DEI MILITARI RICHIAMATI O TRATTENUTI ALLE ARMI

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1957, N. 1248

All'art. 4 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, e' aggiunto il seguente comma:

«Salvo quanto dispone il successivo art. 5 per il caso di mobilitazione, il soccorso giornaliero alla moglie, ed ai figli dei militari chiamati alle armi, in tempo di pace, per obblighi di leva, e' stabilito nella misura seguente:

a) per la moglie..... L. 4

b) per ogni figlio.... » 1,50

Versione in vigore dal 2 agosto 1940, non più in vigore dal 19 gennaio 1958 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi
Estremi	Legge 10 giugno 1940, n. 836
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-norme-sui-soccorsi-giornalieri-alle-famiglie/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-10-dicembre-1957-n-1248/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it